



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Tutela Legale Amministratori di Società

PER LE PROFESSIONI

TUTELA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

AGENZIA DI GENOVA

CODICE
510

NUMERO DI POLIZZA
2015/03/2221777

NUMERO DI
VARIAZIONE

SUB
AGENZIA
461

SIRE
02600

CONTRAENTE GENOVA PARCHEGGI SPA

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

03546590104

DOMICILIO VIALE B. PARTIGIANE 1

GENOVA

GE C.A.P. 16129

DECORRENZA CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

DURATA CONTRATTO

DATA PRIMA SCADENZA

RATEAZIONE

INDICIZZAZIONE

g. 30		m. 04		a. 2015		g. 30		m. 04		a. 2016		a. 01		m. 00		g. 00		g. 30		m. 04		a. 2016		Annuale			s/no		NO																										
SOSTITUISCE LE POLIZZE																												COASSICURAZIONE				NS. DELEGA				NS. QUOTA				COD. DEL.				N. POLIZZA DELEGATARIA						INCASSATO AL					
N PARTE		s/no		AGENZIA		RAMO		N. DI POLIZZA				PAGATO AL		m.		a.																																							
NO		510		03		2014/03/2192370				04		2015		178,35				17,84				10,00				43,83				TOTALE PRIMA RATA EURO				250,02																					
										TOTALE PREMIO NETTO				ACCESSORI				DIRITTI				IMPOSTA				TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO				250,02																									
										178,35				17,84				10,00				43,83																																	
TAC. RINNOVO				REG. PREMIO				TEMP.				T. PROD.				CODICE RISCHIO				RESCINDIBILE				RISCHIO COMUNE				POLIZZA COLLEGATA						CODICE DI AGGREGAZIONE																					
NO				NO				NO				0				30016				NO								Rischio Comune				Polizza Collegata																							
s/no				s/no				s/no												s/no				m.				a.				Agenzia				Ramo				N. Polizza				Agenzia				Ramo				N. Polizza			

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- 1) Nell'ultimo biennio non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate con la presente polizza;
- 2) Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza;
- 3) Non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.

REALE MUTUA ASSICURA in base alle condizioni riportate sul Mod. 5035 LEG - Ed. 09/06 Rist. 12/10 le spese legali e peritali relative all'attività di GESTIONE PARCHEGGI IN CONCESSIONE

Numero assicurati: 3

SONO OPERANTI le garanzie previste dalla presente polizza per i seguenti massimali:

MASSIMALE PER SINISTRO: euro 11.000

MASSIMALE PER ANNO: ILLIMITATO

Formano parte integrante del contratto l'allegato Mod. 5035 LEG - Ed. 09/06 Rist. 12/10 composto da n. 7 pagine, che il Contraente dichiara di approvare, nonché il Mod. 5060 VAR e Mod. 5033 LEG.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



[Signature]

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni riportate sul Mod. 5035 LEG - Ed. 09/06 Rist. 12/10: 1.2 (Tacita proroga del contratto); 1.3 (Recesso dal contratto); 6.1 (Denuncia del sinistro e libera scelta del legale); 6.2 (Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia); 6.3 (Gestione del sinistro); 6.4 (Recupero di somme).

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5035/FI LEG) contenente la Nota Informativa (Mod. 5035/NI LEG - Ed.09/2014) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5035 LEG - Ed. 09/06 Rist. 12/10)

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20




Il premio è stato incassato il

30/4/15 in *[Signature]*

(l'Agente, Subagente od Esattore)

REALE BROKER S.r.l.
Servizi Assicurativi



Utente: A151014
Mod. 5028/9 LEG



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo
Assicurativo Reale Mutua, Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Tutela Legale
Amministratori di Società

PER LE PROFESSIONI

TUTELA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

ALLEGATO ELENCO ASSICURATI
(Nome, Cognome e Data di nascita di ogni Assicurato)

AGENZIA : GENOVA

POLIZZA n. : 2015/03/2221777 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : SECCACINI GIOVANNI BATTISTA
CONSIGLIERI : VERDONI MARIA - MARINA VINCENZINA.

IL CONTRAENTE



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

eff



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11
10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale
e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806
Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione - Copogruppo del Gruppo
Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Tutela Legale
Amministratori di Società

PER LE PROFESSIONI

TUTELA DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALI

ALLEGATO

AGENZIA : GENOVA

POLIZZA n. : 2015/03/2221777 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO
vedi normativa allegata

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Tutela Legale Amministratori di Società Tutela dell'Attività Professionale

Mod. 5035/FI LEG

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

TUTELA LEGALE

Amministratori di società

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 7 pagine



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966
www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": buongiorno reale@realemutua.it
800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A.
Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006
dell'Albo dei gruppi assicurativi.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto con Reale Mutua.

Contravvenzione

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

Delitto

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

Modulo di polizza

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

Polizza

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Procedimento penale

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

Reato

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *Delitto* o *Contravvenzione*.

Sinistro

Il verificarsi dei casi di controversia.

Spese di giustizia

Spese del processo o processuali che:

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Transazione

Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

TUTELA LEGALE - AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* di Tutela Legale è affidata da Reale Mutua a ARAG ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata ARAG), con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 VERONA

- telefono 045 829 04 11,
 - fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di *sinistro*)
045 829 04 49 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*)
- a cui l'Assicurato può rivolgersi direttamente.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966
www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": buongiornoale@realemutua.it
800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A.
Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006
dell'Albo dei gruppi assicurativi.



TUTELA LEGALE - AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile e quanto indicato al punto 4.1 - Inizio e termine della garanzia, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

1.2 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.

1.3 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente** o **Reale Mutua** possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al **Contraente**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.4 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(non opera se nella casella "indicizzazione" del *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di *polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il **Contraente** e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** o dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

COSA ASSICURIAMO

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria e nei limiti del *massimale* indicato nel *modulo di polizza*, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi indicati ai punti 2.2.

Tali oneri sono:

- A Le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- B Le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del punto 6.3 D;
- C Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 6.3 E;
- D Le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- E Le spese di *giustizia*;
- F Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966
www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": buongiorno.reale@realemutua.it
800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A.
Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritta al numero 006
dell'Albo dei gruppi assicurativi.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 6.1 C.

2.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 2.1 vengono prestate:

- alla Società *Contraente* per i propri componenti del Consiglio di Amministrazione, per i Sindaci e per i Revisori di cui all'elenco allegato in polizza;
- per le spese sostenute dagli *Assicurati* relativamente ai *sinistri* che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

- A sostenere la difesa in *procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni*, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, **purché conseguenti ad incidente**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La prestazione opera a parziale deroga del punto 3.1 E.
- B sostenere la difesa in *procedimenti penali per delitti dolosi*, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga del punto 3.2 B ed L;
- C resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 del Codice Civile ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile dei soggetti assicurati. **L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile dei soggetti assicurati;**
- D sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- E sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata **sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza**. La prestazione opera a parziale deroga del punto 3.1 E.

2.3 UNICO SINISTRO

Si considerano unico *sinistro*:

- le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico *sinistro* la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene tra loro ripartito, a prescindere dal loro numero e dagli oneri sopportati da ciascuno.

COSA NON ASSICURIAMO

3.1 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- A per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B in materia fiscale ed amministrativa;
- C per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- D per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966
www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": buongiorno@realemutua.it
800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A.
Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione - Copogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritta al numero 006
dell'Albo dei gruppi assicurativi.



TUTELA LEGALE - AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- E** per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- F** per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- G** se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione (per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione) o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla D-Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche;
- H** nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- I** per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- L** per fatti dolosi delle persone assicurate.

QUANDO ASSICURIAMO

4.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutti gli altri casi.

La garanzia non vale per i *sinistri* insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei tempi di cui al punto 6.1, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

DOVE ASSICURIAMO

5.1 VALIDITA' TERRITORIALE

- A** Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali provocati a terzi, nonché di *procedimento penale*, l'assicurazione vale per i *sinistri* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B** In tutti gli altri casi, la garanzia vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale:
Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966
www.realemutua.it - Servizio assistenza "Buongiorno Reale": buongiornoale@realemutua.it
800 320320 - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A.
Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006
dell'Albo dei gruppi assicurativi.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GESTIONE DEL SINISTRO

6.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.
- B In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C Contemporaneamente alla denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare a Reale Mutua, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il *sinistro*.
- D Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG.

6.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- A dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, in modo completo, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

6.3 GESTIONE DEL SINISTRO

- A Ricevuta la denuncia di *sinistro*, ARAG si adopera per ricomporre la controversia;
- B ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 6.1;
- C la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di *procedimento* sia civile che *penale* se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- D l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna *transazione* della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG;
- E l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F ARAG, così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- G in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'Assicurato e Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro è designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

6.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 986.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiornoale@realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1691 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1631 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 533,9%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'articolo 1.2 delle condizioni di assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito Internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto "Tutela Legale Amministratori di Società" contiene garanzie assicurative relative alle spese legali (giudiziali ed extra-giudiziali) cui possono andare incontro una Società o le persone dei suoi Amministratori (componenti del Consiglio di Amministrazione, Sindaci e Revisori) relativamente allo svolgimento di tali incarichi e mansioni.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

La garanzia base assicura le spese, indicate al punto 2.1, che l'Assicurato sostiene avvalendosi dell'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi l'attività oggetto dell'assicurazione. Sono garantite, ad esempio, le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro oppure le spese processuali nel processo penale.

La garanzia opera esclusivamente nei casi espressamente indicati al punto 2.2. Opera, ad esempio, in caso di procedimento penale per un delitto colposo o una contravvenzione.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 5.1.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 2.1 "rischio assicurato", 2.2 "casi assicurati", 2.3 "unico sinistro", 3.1 "esclusioni", 4.1 "inizio e termine della garanzia", 4.2 "insorgenza del sinistro", 5.1 "validità territoriale", nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA - La garanzia prevede l'applicazione di massimali. In proposito si vedano la somma assicurata esposta sul modulo di polizza e il punto 2.1.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo/massimale.

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	10.000	20.000	30.000
Limite di indennizzo / massimale	€	20.000	20.000	20.000

Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 10.000 (non opera il limite di indennizzo/massimale).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 20.000 (non opera il limite di indennizzo, che viene utilizzato per l'intera sua capienza).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 20.000 (applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Il prodotto Tutela Legale Amministratori di Società non prevede applicazione della regola proporzionale in quanto non sono previste garanzie prestate nella forma a valore intero.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e al punto 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio

Una società a responsabilità limitata con Amministratore unico modifica il proprio statuto e aumenta a cinque il numero complessivo degli Amministratori. Ciò implica un maggiore rischio (intesa come probabilità di sostenere vertenze e conseguenti spese legali) in relazione al maggior numero di Amministratori.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.5. "Indicizzazione del contratto".

7. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. Diritto di recesso

Il prodotto Tutela Legale Aziende Amministratori di Società, prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro come disciplinato al punto 1.3 "recesso dal contratto".

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).



9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%;

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA - Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione stesse.

I dettagli delle Istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti dal 6.1 al 6.4.

AVVERTENZA

La gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG ASSICURAZIONI S.P.A., di cui sono esposti i dettagli nella Premessa alle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.



14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

[illegible]

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Società Reale Mutua di Assicurazioni
Luigi Lana**

Comp. By



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ASSICURATO – Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CONTRAENTE – Il soggetto che stipula il contratto con Reale Mutua.

CONTRAVVENZIONE – Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

DELITTO – Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

MASSIMALE – La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA – Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

POLIZZA – L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PROCEDIMENTO PENALE – Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

REATO – Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in Delitto o Contravvenzione.

SINISTRO – Il verificarsi dei casi di controversia.

SPESE DI GIUSTIZIA – Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

TRANSAZIONE – Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

N.B.: Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al Contraente, in occasione del primo contatto, dall'intermediario o dall'addetto all'attività di intermediazione che opera all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP nr. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente** copia del documento (Allegato nr. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;

c) sono **tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Ricevuta del Contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Ragione Sociale o Cognome Nome	GENOVA PARCHEGGI
Sede legale o Indirizzo di Residenza	Viale Brigate Partigiane - 1/A - 16100 - GENOVA(GE)
P.Iva o Codice Fiscale	03546590104

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere ricevuto copia della comunicazione informativa (Allegato nr. 7A) sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Data e Firma (della persona fisica - in caso di persona giuridica: timbro della società e firma della persona autorizzata)



Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

DA RESTITUIRE COMPILATO TIMBRATO E SOTTOSCRITTO

Spett.le
RELA BROKER Srl
P.zza della Vittoria, 12/15
16121 Genova

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE CHE RILASCI LA DICHIARAZIONE

GENOVA PARCHEGGI

Viale Brigate Partigiane - 1/A - 16100 - GENOVA(GE)

03546590104

ESTREMI DELLA POLIZZA A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

Compagnia Delegataria: REALE MUTUA

Ramo: TUTELA LEGALE

Polizza: 2015/03/2221777

Decorrenza: 30/04/2015

In ottemperanza all'art.49 comma 3 del Regol. ISVAP n. 5 del 16/10/2006 il sottoscritto contraente dichiara:

- di avere ricevuto il presente modello allegato 7A;
- di essere in attesa/di avere ricevuto i testi contrattuali della polizza /appendice sopra indicata
- di avere ricevuto l'informativa sulla privacy;
- di avere preso atto/de/diritto di richiedere l'elenco delle Compagnie Assicuratrici e delle agenzie con cui RELA BROKER Srl ha in essere o meno autorizzazione ai sensi dell'Art. 55 de/ Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- *di avere ricevuto ed accettato /a proposta assicurativa nonché tutta /a documentazione precontrattuale.

Timbro e firma

Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Luogo Genova 11/05/2015

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO
O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'**obbligo di consegnare** al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il contraente:

- | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| - | BOZZANO RAFFAELE | iscrizione al RUI n. B000013614 | - Sezione B - 01/02/2007 |
| - | BOZZANO DIEGO | Iscrizione al RUI n. E000368241 | - Sezione E - |
| - | MAJORANA GABRIELE | Iscrizione al RUI n. E000368242 | - Sezione E - |
| - | PALENZONA FRANCESCO LORENZO | iscrizione al RUI n. E000040678 | - Sezione E - |
| - | SAGLIASCHI CARLO | Iscrizione al RUI n. E000183276 | - Sezione E - |
| - | SENOFONTE ULDERICA | Iscrizione al RUI n. E000040680 | - Sezione E - |
| - | SIMBOLI IVANA | Iscrizione al RUI n. E000090700 | - Sezione E - |
| - | VIGNALI MARIA SANDRA | Iscrizione al RUI n. B000013616 | - Sezione B - 01/02/2007 |

Società per conto della quale viene svolta l'attività:

RELA BROKER SRL Iscrizione al RUI n. B000014349- Sezione B – 01/02/2007 (ex Albo Broker 1340/s)

Sede Legale e operativa: P.zza della Vittoria 12/15 - Genova Tel. 010/5761990- Fax 010/5764810

Sito internet: www.relabroker.it Email: rela@relabroker.it

Sedi operative: Alessandria, Via Dante, 37/9 Tel. 0131/232906 – Fax 0131/510185

Sedi rappres.: Roma, Via Baldovinetti, 85 - Tel. 06/42014553 - Fax 06/42014562

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP - www.isvap.it

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta : ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Informativa su eventuali partecipazioni, dirette od indirette, superiori al 10% del Capitale Sociale o dei diritti di voto.

L'Intermediario e la Società: RELA BROKER SRL

- NON DETENGONO PARTECIPAZIONI in alcuna Impresa di Assicurazione;

- **NON SONO CONTROLLATI** né sono partecipati da alcuna Impresa di Assicurazione.

Informativa riguardo il contratto proposto.

Con riferimento ai contratti proposti, l'intermediario propone contratti **SENZA OBBLIGHI CONTRATTUALI** che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Il Contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Al sensi dell'Art.117 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 i premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle imprese regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 – ROMA.

Il Contraente ha facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

L'intermediario, ai sensi dell'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e sussistendo l'accordo con l'Impresa di assicurazione indicata in polizza (o con l'Agenzia che la rappresenta sul territorio) è autorizzato all'incasso dei premi relativi ai contratti intermediati. Pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente.

L'intermediario RELA BROKER s.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 – 16121 GENOVA
CF/PIVA 01149690990 – Albo Broker B000014349

PER RICEVUTA _____

Piazza della Vittoria, 12/15 - 16121 Genova
Tel + 39 010 5761990 - Fax + 39 010 5764810

LETTERA PRIVACY

INFORMATIVA AI CLIENTI RELA BROKER SRL SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

- 1) I dati personali sono trattati da Rel Broker srl per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di Suo interesse per i quali il Broker stesso ha ricevuto mandato da imprese di assicurazione;
- 2) I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto precedente, ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario con i quali il Broker intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione, quali a titolo esemplificativo: imprese di assicurazione e riassicurazione, agenti, sub agenti, produttori, brokers, promotori finanziari, banche Sim.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento di tali dati è facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non pregiudicherà l'esecuzione delle polizze assicurative stipulate.

FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati da questo broker sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative pre-contrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate. Resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento per fini sopra indicati di dati sensibili. I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conoscere l'esistenza o meno di propri dati personali, l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati.

CONSENSO DEL CLIENTE

Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati personali da parte del broker:

☐ Consento ☐ non consento, il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell'informativa
(attività di informazione commerciale e/o promozione da parte del broker);

☐ Consento ☐ non consento, il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell'informativa
(comunicazione dei dati a terzi operante nel settore assicurativo/finanziario),

Data

Firma dell'interessato